



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Il Presidente*

EdN/LEG/cr

Roma, 22 dicembre 2022

**Spett. le  
Consiglio dell'Ordine  
dei Dottori Commercialisti e  
degli Esperti Contabili di  
Palermo**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: P.O. n. 201/2022 – Comunicazione dei provvedimenti disciplinari*

Con il Vostro quesito (prot. C.n.d.c.e.c. n. 13835 del 07.12.2022) si chiede di sapere se sia nella facoltà del Consiglio di Disciplina comunicare i provvedimenti disciplinari adottati nei confronti degli iscritti, oltre ai destinatari indicati all'art. 26 del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale, anche a ulteriori soggetti terzi, quali a titolo esemplificativo il Registro Revisori Legali, il Comando regionale della G.d.F., l'INPS, l'INAIL, la DRE, etc., anche al fine di sollecitare i suddetti Enti a segnalare eventuale svolgimento di attività professionali nonostante la sanzione disciplinare. Si chiede inoltre se sia nella facoltà anche del Consiglio dell'Ordine effettuare le medesime comunicazioni di cui sopra. Si domanda infine se le suddette comunicazioni possano violare il Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196). Si osserva al riguardo quanto segue.

Preliminarmente si rappresenta che tutte le comunicazioni relative ai provvedimenti disciplinari sono di pertinenza del Consiglio di Disciplina territoriale, al quale compete, ai sensi di quanto disposto dal DPR n. 137/2012, in via esclusiva l'esercizio dell'azione disciplinare, che comprende anche la notifica dei provvedimenti disciplinari, nonché la valutazione in merito alla notifica dei provvedimenti disciplinari ad altri Enti o destinatari oltre a quelli normativamente prescritti.

L'articolo 26 del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale [di seguito: Regolamento] stabilisce, infatti, al 1° comma, che "*I provvedimenti disciplinari di cui agli articoli 10 e 25 del presente Regolamento, vengono notificati entro 30 giorni dalla pubblicazione a mezzo PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante ufficiale giudiziario, all'incolpato e al Pubblico Ministero presso il Tribunale nella cui circoscrizione l'iscritto risiede e nella circoscrizione in cui risiede l'Ordine e vengono comunicati al Consiglio dell'Ordine, al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello e al Ministero della Giustizia a cura della segreteria del Consiglio di Disciplina*".

Ciò premesso, si evidenzia che l'obbligo di notifica e comunicazione dei provvedimenti disciplinari sussiste solo nei confronti dei soggetti previsti dall'art. 50, comma 9, del D. Lgs. 139/05 e dall'art. 26 del Regolamento sopra citato.

In merito alla facoltà per il Consiglio di Disciplina di comunicare i provvedimenti disciplinari assunti nei confronti degli iscritti all'Albo anche ad altri soggetti pubblici non contemplati dall'Ordinamento professionale, si ribadisce quanto dichiarato dal Garante per la protezione dei dati personali, il quale, con nota pervenuta a questo Consiglio Nazionale in data 22.12.2010, ha espressamente precisato "che il Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196) consente agli Ordini professionali di mettere a disposizione di soggetti pubblici e privati, e diffondere, anche mediante reti di


comunicazione elettronica, i dati diversi da quelli sensibili e giudiziari che, secondo le disposizioni legislative o regolamentari di settore, devono essere inseriti nei rispettivi albi (artt. 18, 19 e 61 del Codice). Inoltre, fermo restando il doveroso rispetto dei principi di pertinenza, non eccedenza e proporzionalità dei dati, il Codice dispone che "può essere, altresì, menzionata l'esistenza di provvedimenti che dispongono la sospensione o che incidono sull'esercizio della professione", purché il trattamento riguardi informazioni corrette, complete ed aggiornate. In tale quadro, pertanto, la facoltà di comunicare e/o diffondere le informazioni personali relative agli iscritti deve essere valutata da ciascun Ordine, avendo cura di rispettare i suddetti principi di pertinenza, non eccedenza e correttezza dei dati trattati e senza la necessità di effettuare comunicazioni al Garante.

L'art. 61 sopracitato, così come aggiornato con il D. Lgs. n. 101/2018, al comma 2 stabilisce che "agli effetti dell'applicazione del presente codice i dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento, che devono essere inseriti in un albo professionale, in conformità alla legge o ad un regolamento, possono essere comunicati a soggetti pubblici e privati o diffusi, ai sensi dell'art. 2 ter del presente codice, anche mediante reti di comunicazione elettronica. Può essere altresì menzionata l'esistenza di provvedimenti che a qualsiasi titolo incidono sull'esercizio della professione".

Premesso quanto sopra, ciascun Consiglio può valutare la facoltà di comunicare i provvedimenti disciplinari degli iscritti anche ad altri Uffici non previsti dalla normativa, avendo cura di rispettare i suddetti principi di pertinenza, non eccedenza e correttezza dei dati trattati.

Con i migliori saluti

Elbano de Nuccio

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Elbano de Nuccio', with a long horizontal flourish underneath.